

PARERE N. 12 DEL 13.02.2013

PREC 174/12/S

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal Comune di San Sosti (CS)- "Affidamento del servizio scolastico e sorveglianza alunni frequentanti le scuole dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado del comune di San Sosti anni scolastici 2012/2013"-.

Importo a base di gara € 25.500,00 - S.A.: Comune di San Sosti (CS).

Requisito iscrizione Camera di Commercio per trasporto alunni. Servizio di sorveglianza sul mezzo. Inclusione.

Il Consiglio

Vista la relazione dell'ufficio del precontenzioso

Considerato in fatto

In data 18 luglio 2012 è pervenuta l'istanza indicata in epigrafe con la quale il Comune di San Sosti (CS) ha chiesto un parere in merito alla legittimità dell'aggiudicazione provvisoria disposta a favore della ditta Tripoli Carlo, in possesso dell'iscrizione alla CCIAA di Cosenza per il trasporto alunni. Infatti, a seguito di detta aggiudicazione, la ditta Holding Servizi s.r.l., seconda classificata, ha diffidato la stazione appaltante dal procedere all'aggiudicazione definitiva poiché la ditta Tripoli Carlo non era in possesso dell'iscrizione presso la camera di commercio per l'attività di sorveglianza sull'automezzo, prevista tra i servizi da rendersi per i bambini iscritti alla scuola d'infanzia.

In seguito all'istruttoria procedimentale, formalmente avviata in data 1 agosto 2012, la ditta Tripoli Carlo ha ribadito la legittimità della propria aggiudicazione.

Ritenuto in diritto

La questione controversa, oggetto del presente esame, concerne la necessità o meno, ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto in questione, dell'iscrizione presso la Camera di Commercio per il servizio di sorveglianza sul mezzo ovvero se è sufficiente l'iscrizione per trasporto alunni, intendendosi la medesima comprensiva anche del servizio di sorveglianza sul mezzo.

L'art. 2.2. del disciplinare di gara si limita a richiedere, quale requisito di partecipazione, sottospecie requisito di idoneità professionale, "l'iscrizione presso la CCIAA per la categoria oggetto della presente procedura di gara", ossia per il servizio di trasporto scolastico e sorveglianza per gli alunni. Risulta che la ditta Tripoli Carlo sia in possesso dell'iscrizione presso la CCIAA di Cosenza esclusivamente dei codici di classificazione ATECORI 2007 codice 49.31 - trasporto terrestre di passeggeri- e ATECORI 2002 codice 60.21 - altri trasporti terrestri regolari di passeggeri -, ma non per l'attività di sorveglianza alunni, non avendo la stessa una classificazione con codice 96.09.09 - attività di servizi per la persona -, di cui è, per contro, in possesso la seconda classificata.

Sul punto, deve ritenersi che l'interpretazione più corretta e favorevolmente orientata alla massima partecipazione alla gara (cfr. T.A.R. Latina Lazio sez. I, 07 novembre 2011, n. 886), sia quella che ritenga sufficiente a soddisfare la prescrizione di cui all'art. 2 punto 2 del bando, l'iscrizione alla CC.I.A.A. con l'indicazione del trasporto di persone (ATECORI 2007 codice 49.31), nella quale può ricomprendersi sicuramente l'annesso servizio di sorveglianza degli alunni per il breve lasso di tempo della sosta del mezzo. D'altro canto, il codice 96.09.09 - attività di servizi per la persona-, riguarda attività che nulla hanno a che vedere con la sorveglianza di minori.

In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che l'iscrizione presso la Camera di Commercio per il trasporto alunni sia sufficiente ai fini dell'aggiudicazione dell'appalto in questione, essendo comprensivo anche del servizio di sorveglianza sul mezzo.

Il Consigliere Relatore: Giuseppe Borgia

Il Presidente: Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 22.02.2013
Il Segretario Maria Esposito